

**Scheda 1 – Affari economici e finanziari****Procedura di infrazione n. 2014/2143 – ex art. 258 del TFUE.**

"Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, rivolta a contrastare i ritardi nei pagamenti da parte della pubblica Amministrazione. Il suddetto art. 2 dispone che le Amministrazioni debbano corrispondere "interessi legali di mora" - vale a dire definiti ad un tasso pari a quello di riferimento (che è quello della Banca Centrale Europea) maggiorato di almeno 8 punti percentuali - in caso di "ritardo" nel pagamento. Tale ritardo sussiste quando il pagamento stesso viene effettuato oltre i termini di cui al già citato art. 4 par. 3, fissati in 30 gg. a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della P.A. della fattura del debitore, o dalla data del ricevimento delle merci o dell'effettuazione del servizio, secondo i casi. Ove, poi, la legge o il contratto prevedano che il servizio o la merce siano soggetti ad un'"accettazione" o "verifica" da parte della stessa P.A. i 30 gg. predetti decorrono dalla data di tali attestazioni, le quali non possono, a loro volta, essere rilasciate dalla P.A. oltre i 30 gg. dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Il periodo di 30 gg., di cui sopra, può essere prorogato a 60 gg. per determinate Amministrazioni (art. 4, par. 4). L'art. 7, infine, qualifica come inefficaci eventuali pattuizioni o prassi, che prolunghino i termini suddetti o decurtino la suddetta misura degli interessi di mora, se gravemente iniqui per il debitore. Ora, la Commissione ha rilevato che le P.A. italiane, per prassi e in evidente deroga ai termini sopra indicati, pagano i fornitori di merci e servizi dopo una media di 170 giorni, prolungata, addirittura, a 210 giorni in caso di commissioni di lavori pubblici. Inoltre, molti contratti tra la P.A. e gli operatori privati prevedono che, ove l'Amministrazione debitrice non paghi entro il termine stabilito, decorrano interessi inferiori a quelli legali (questi ultimi sono fissati al saggio dell'1% annuo, come dal combinato disposto dell'art. 1284, 1° comma e dell'articolo del D. M. 12/12/2013). Infine, si osserva che, nonostante la stessa Direttiva sia stata correttamente recepita con il D. Lgs. 9/11/2012, n. 192, altre norme italiane - segnatamente il D.P.R. del 5/10/2010, n. 207 - vi apportano deroghe non consentite. Lo stesso D.P.R. 207/2010, infatti, consente che - ove una P.A. commissioni ad un'impresa la realizzazione di lavori - venga pattuito un pagamento in corso di esecuzione, per scaglioni corrispondenti ai successivi livelli di avanzamento dei lavori stessi. In tal caso, come dall'art. 185 del medesimo D.P.R., il pagamento della singola "tranche" è subordinato all'emissione, da parte della P.A. committente e debitrice del prezzo, di un certificato indicato come "S.A.L.", attestante l'avvenuta realizzazione di un certo segmento dei lavori pattuiti. Il suddetto art. 185, tuttavia, non obbliga la P.A. ad emettere i menzionati SAL entro un termine preciso, con la conseguenza che detta emissione e, quindi, i pagamenti ad essa subordinati, possono essere dilazionati a tempo indefinito. Ciò in contrasto con il citato art. 7 della Dir. 2011/7/UE, per il quale, ove il servizio o la merce commissionati siano sottoposti ad "accettazione" o "verifica" da parte della P.A. tali operazioni debbono essere espletate non oltre il termine massimo di 60 gg. dal ricevimento della merce o dall'esecuzione del servizio (come in precedenza sottolineato).

**Stato della Procedura**

Il 18 giugno 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.